



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE GROSSETO

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO

Indice generale ipertestuale

Art. 1 - Premessa.....	2
Art. 2 - Dell'Organismo di Mediazione.....	2
Art. 3 - Il Mediatore.....	4
Art. 4 - Procedimento di Mediazione - Avvio.....	9
Art. 7 - Funzioni e Designazione del Mediatore e dichiarazione di imparzialità.....	15
Art. 8 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo.....	18
Art. 10 - Procedimento di Mediazione in PRESENZA (art 8 D.Lgs. 28/10).....	19
Art. 11 - Procedimento di Mediazione in modalità TELEMATICA (art 8 bis D.Lgs. 28/10).....	21
Art. 12 - Incontri di mediazione con modalità da remoto (art 8 ter D. Lgs. 28/10).....	24
Art. 13 - Conclusione procedimento Mediazione.....	24
Art. 14 - Riservatezza, privacy, accesso agli atti, inutilizzabilità e segreto professionale.....	25
Art. 15 - Valore della controversia e dell'Accordo.....	26
Art. 16 - Indennità per il servizio di mediazione.....	27
Art. 17 - Patrocinio a Spese dello Stato.....	27
Art. 18 - Criteri di determinazione delle Indennità per l'opera di mediazione e Spese.....	30
Art. 19 - Regole finali e rinvio.....	32

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Art. 1 - Premessa

1.1). Ai sensi degli art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applica alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tendano di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge o su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti, ed in quanto compatibile si applica anche ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

1.2). Il presente regolamento ("Regolamento") è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto con delibera n. 14.1 del 28 Giugno 2023 [e successivo DPGR Ministeriale del 14 settembre 2023] poi integrato con Delibera n. 2 del 22 Gennaio 2025 in relazione al D.M. 150/2023, ed ancora successivamente con Delibera 13.2 del 13 Maggio 2026, e disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto (già Camera di conciliazione iscritta al numero 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia) istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto al fine di svolgere attività di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie in via esclusiva, con l'impegno a non prestare detti servizi in caso di interesse nella lite. Esso garantisce adeguatezza dell'organizzazione, qualità del servizio, trasparenza organizzativa/amministrativa/contabile nonché la professionalità del proprio Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei propri Mediatori.

Art. 2 - Dell'Organismo di Mediazione

2.1). Gli Organi dell'O.M.F.

Sono Organi, senza diritto a compenso alcuno per la funzione, dell'O.M.F.:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Responsabile dell'O.M.F.

Coadiuvano l'operato del Responsabile, il Segretario Generale, a tal fine eventualmente nominato, e gli Uffici di Segreteria.

2.2). Il Presidente dell'O.M.F.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'O.M.F., con potere di firma e rappresentanza; egli è tenuto all'osservanza delle norme di settore nonché a quanto espressamente stabilito dal vigente Regolamento e dal correlato Codice Etico adottati dall'O.M.F.. Può assistere le parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti all'O.M.F. e, se Mediatore regolarmente iscritto nell'Elenco, può assumere incarichi di mediazione presso l'Organismo.

2.3). Il Consiglio Direttivo dell'O.M.F.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, di regola presso i locali del COA o del-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

l'OMF, nonché tutte le volte in cui il Presidente, il Responsabile dell'Organismo o tre dei suoi componenti lo ritengano opportuno.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono espressamente indicate in Statuto.

2.4). Il Responsabile dell'O.M.F. e sue funzioni

Il Responsabile dell'O.M.F. è nominato dal C.O.A. tra i componenti del Consiglio Direttivo, deve possedere la qualifica di Mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23, nonché comprovata esperienza in materia di mediazione. La durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo ed è prorogata di diritto fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n.28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23. Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può formulare al C.O.A. motivata richiesta di sua sospensione o revoca.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si può avvalere, ove nominato, del Segretario Generale e del personale della Segreteria del C.O.A..

È compito del Responsabile dell'O.M.F.:

- a) provvedere alla designazione dei Mediatori nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio Direttivo ed in conformità al Regolamento;
- b) autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 2 in caso di comprovata necessità;
- c) sempre in caso di necessità, individua la tariffa da applicare laddove il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n.150/23;
- d) coordinare l'attività dei Mediatori con facoltà di nominare uno di essi quale Referente Operativo;
- e) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori in via preliminare e sommaria, riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti del caso e informando il C.O.A. per eventuali profili di rilevanza disciplinare;
- f) in caso di sua incompatibilità, gli esposti di cui alla lettera e) saranno esaminati dal Consiglio Direttivo.

2.5). Il Segretario Generale e l'Ufficio di Segreteria

2.5.1)- Il Segretario Generale, che deve essere un membro del Consiglio dell'Ordine, è nominato dal Presidente del C.O.A. su proposta del Direttivo all'interno dei suoi componenti.

Il Segretario Generale:

- assume la funzione di coadiuvare il Presidente ed il Responsabile dell'Organismo nella attività prettamente amministrative dell'Ente, oltre alle attività esperibili su delega del Responsabile come da Statuto;
- facilita, i rapporti tra il Presidente del C.O.A. e dell'O.M.F. ed il Responsabile, e, ove occorra, quelli tra il Consiglio direttivo e la Segreteria dell'O.M.F. ed i mediatori, al fine di agevolare l'efficienza operativa delle attività amministrative.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

2.5.2)- L'Ufficio di Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, nonché forma e custodisce i relativi fascicoli. Quanto alle ulteriori attività previste dall'art. 8 D.Lgs. 28/2010 e succ. mod., fatte salve le funzioni sopra elencate riservate o attribuite al Responsabile, e/o attribuite in delega al Segretario Generale ove nominato, è compito dell'Ufficio di Segreteria provvedere a:

- a) raccogliere e gestire le domande di mediazione svolte in forma scritta tramite appositi moduli predisposti dall'O.M.F.;
- b) in caso di mediazione in modalità telematica gestire i sistemi di collegamento audiovisivo disponibili presso l'O.M.F. in conformità al disposto di cui all'art 8bis D.Lgs. 28/2010 e succ. mod.;
- c) calcolare e curare l'esazione delle indennità e delle spese tutte a carico delle parti;
- d) curare, sotto il controllo del Segretario Generale ove nominato, la tenuta di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare, le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, al numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il Mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta il raggiungimento dell'accordo, tutti completi di data;
- e) rilasciare - su richiesta di parte - copia del documento contenente l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni; copia dell'eventuale rifiuto a tale proposta; copia del verbale di conciliazione; copia del verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo.

L'Organismo tramite la Segreteria conserva gli atti i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Reg. Ue 679/2016 e del Dlg.vo 196/2003 come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". Per le modalità di conservazione digitale si osservano le regole del manuale di conservazione dell'Ordine.

Coloro che operano nell'Ufficio di Segreteria improntano il loro contegno alla massima imparzialità e sono tenuti all'obbligo di assoluta riservatezza in conformità alla legge, al D.L. 28/2010 e succ. mod., e al presente Regolamento.

Art. 3 - Il Mediatore

3.1). Elenco Mediatori

L'O.M.F. si avvale di un Elenco costituito da un numero minimo di almeno 7 (sette) Mediatori che siano Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Grosseto, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

svolgere le funzioni di Mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente. I mediatori risultano legati all'OMF da rapporto non subordinato per la prestazione del servizio di mediazione civile ex artt. 16-18 D.lgs 28/10 e D.lgs 90/2017, in quanto soggetti a ciò abilitati mediante iscrizione ad appositi albi/elencchi.

Il numero di Mediatori periodicamente, e di regola ogni sei mesi, viene rideterminato dal Consiglio Direttivo in aumento e/o riduzione, tenuto conto dell'andamento delle Mediazioni ed anche in relazione al numero, al tipo ed alla materia trattata nelle mediazioni effettivamente svolte nel semestre precedente la revisione.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

3.2). Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un Avvocato iscritto all'Albo del Foro di Grosseto, non essere sottoposto a sospensione dall'esercizio della professione, aver frequentato un corso specifico di formazione per Mediatori previsto dalla normativa vigente; nonché certificare, anche per la revisione periodica dell'Elenco Mediatori, il mantenimento di adeguata preparazione specifica di cui all'art 24 D.M. 150/2023 mediante percorsi di aggiornamento teorico/pratici a ciò finalizzati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62 Codice Deontologico Forense.

Al fine dell'assegnazione degli affari di mediazione ai diversi mediatori dell'Organismo, i Mediatori possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori il Responsabile, in primo luogo, procederà a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun Mediatore (tenendo conto a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, verrà seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si potrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

I requisiti per essere Mediatori dell'Organismo sono previsti in Statuto da intendersi qui richiamato.

Il Mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo degli Avvocati ed aver assolto ed assolvere interamente gli obblighi formativi professionali e di aggiornamento previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Mediatore deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione ai sensi di legge. In particolare, anche per favorire la revisione periodica dell'Elenco Mediatore-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

ri, il Mediatore deve garantire il mantenimento di adeguata preparazione specifica anche mediante percorsi di aggiornamento teorico/pratici a ciò finalizzati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62 Codice Deontologico Forense. Il Mediatore iscritto presso l'O.M.F. di Grosseto è tenuto altresì a comunicare e documentare l'avvenuta frequenza di idonei corsi di aggiornamento aventi le caratteristiche richiamate e prescritte dal D. Lgs. 28/10 e DM 150/2023 e successive modifiche e integrazioni, ovvero la frequenza di adeguati corsi di formazione da espletarsi presso Enti di Formazione abilitati e accreditati nei modi previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Il Mediatore in ogni caso deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.M.F. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori ovvero certificati in occasione di ogni aggiornamento.

Il Mediatore si impegna inoltre a mantenere e rispettare altresì, nei modi e termini previsti dal D.M. 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dai regolamenti in materia, dallo Statuto, dal Regolamento dell'O.M.F. e dal Codice Etico e di Condotta dell'O.M.F., nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere dell'O.M.F., sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'O.M.F. e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deve documentare la specifica formazione iniziale prevista dal D.M. 150/23, acquisita presso Enti di Formazione abilitati e accreditati ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente. A tal fine il Mediatore deve depositare un proprio *curriculum* contenente, oltre a quanto sopra, l'attestazione di eventuali titoli *post-lauream* conseguiti, dell'esperienza professionale maturata con indicazione dei campi di specializzazione e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo, anche al fine dell'inserimento nelle diverse Sezioni dell'elenco che potranno essere composte, e per le quali il Mediatore potrà esprimere al momento della domanda la propria preferenza, nonché copia della assicurazione per la RC professionale in corso di validità estesa alla attività di mediazione.

3.3). Divieti ed obblighi del Mediatore

Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto altresì di percepire compensi direttamente dalle parti. Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il Mediatore ha il dovere di:

- a) attenersi allo Statuto ed al presente Regolamento; eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- b) gestire/rispondere della procedura di mediazione dal momento della nomina a quello della sua conclusione, salvo casi di sopravvenuta impossibilità oggettiva e/o soggettiva;

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- c) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera e/o a causa di essa, consapevole che gli atti ed i provvedimenti del procedimento di mediazione e del suo ufficio non sono accessibili a terzi e/o al pubblico salvo i casi indicati dalla legge;
- d) nel trattamento dei dati personali relativi alla posizione che gli sono proposte o affidate dovrà attenersi a quanto previsto dal Reg. Ue 679/2016 e al D. Lg.vo 196/2003 e succ. mod. nonché alle direttive e linee guida sulle modalità di trattamento e misure di sicurezza stabilite dal COA. Nella gestione delle pratiche affidategli assumerà la veste di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. Ue 679/2016, sarà inoltre tenuto, se ed in quanto applicabile, al rispetto di quanto previsto dal D.lvo 231/2007 e D.lvo 90/2017 e succ.mod in tema di normativa antiriciclaggio;
- e) rispettare il Codice Etico dell'O.M.F. di Grosseto;
- f) rispettare in ogni caso il Codice deontologico forense e le disposizioni di cui all'articolo 815, comma 1 numeri da 2 a 6 cpc.

Il Mediatore non può iniziare le attività oggetto del procedimento di mediazione affidatogli (ovvero il procedimento non può proseguire) senza aver preventivamente sottoscritto Dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al Codice etico, ex art 22 lettera g) DM 150/23, conforme a quanto previsto in Regolamento. L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui al successivo articolo 3.5. Egli, altresì, si relazionerà, se necessario, con il Responsabile per favorire l'ordinato assetto del procedimento di mediazione assegnato.

3.4). Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore

Non può svolgere, anche ai sensi dell'articolo 815 cpc, la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza e informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di ogni tipo.

Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non può assumere successivamente, a nessun titolo, alcun incarico con riguardo allo stesso oggetto della controversia trattata nel procedimento di mediazione.

Al Mediatore designato (e collaboratori, nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero nelle ipotesi previste ai sensi della legge professionale n.274/2012 nonché dal Codice Deontologico Forense) è fatto divieto:

- I. di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
- II. di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
- III. di percepire compensi o regalie dalle parti;
- IV. di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il Mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti gli affari trattati nella procedura di mediazione.

3.5). Procedimenti conseguenti alle condotte dei Mediatori

In caso di mancato rispetto dello Statuto, del presente Regolamento o, in generale, di condotte non adeguate alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, deve contestare per iscritto l'addebito al Mediatore invitandolo a fornire chiarimenti scritti entro un congruo termine, comunque non inferiore a giorni (7) sette, ed alla scadenza di quest'ultimo, qualora ne sussistano i presupposti, il Consiglio Direttivo assume ogni iniziativa utile per il buon fine della mediazione o degli incarichi assegnati al Mediatore, e può sostituirlo in via cautelare dall'incarico e/o dagli incarichi di mediazione a lui assegnati.

Dei procedimenti conclusi con la comminazione di una sanzione, viene informato il C.O.A. di appartenenza ed il Responsabile del Registro, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La sospensione cautelare dall'attività di Avvocato comporta in automatico la sospensione dall'Elenco dei Mediatori. La comminatoria di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei Mediatori.

3.6). Compenso spettante ai Mediatori

Per ogni singola procedura, di cui sia incaricato il Mediatore e che il medesimo abbia svolto con esito positivo, spetta al Mediatore un compenso pari, per l'imponibile, al 60% (sessanta%) dell'inden-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

nità di mediazione determinata ai sensi di cui al successivo art. 18, giusta la TABELLA A allegata al presente Regolamento.

In caso di esito negativo della mediazione (mancato accordo tra le parti), al Mediatore spetta un compenso pari, per l'imponibile, al 50% (cinquanta%) dell'indennità di mediazione determinata ai sensi di cui al successivo art. 18, giusta la TABELLA A allegata al presente Regolamento.

In ogni caso, ai fini della determinazione del compenso spettante al Mediatore, non vanno computate le spese vive e le spese di avvio (sub. art 18.2.a).

Qualora si sia proceduto alla nomina di un Mediatore ausiliario, il compenso spettante allo stesso per la formulazione della proposta di accordo verrà calcolato nella misura del 30% del compenso complessivo spettante al Mediatore incaricato della procedura, al quale spetterà all'effetto la residua quota del 70%. Qualora si sia proceduto alla nomina di un Collegio di mediatori, a ciascuno di essi spetterà una porzione paritetica del compenso complessivamente calcolato.

Art. 4 - Procedimento di Mediazione - Avvio

4.1).-Avvio della mediazione - Deposito della domanda

Il procedimento di mediazione ha inizio con il deposito della domanda di mediazione.

La domanda di mediazione, sottoscritta in forma autografa o digitale dalla parte e/o dal proprio Avvocato, ove previsto o presente, munito di idonea procura, compilata utilizzando la modulistica predisposta dall'O.M.F. e può essere depositata:

- in forma telematica mediante servizio dedicato in Area Riservata del portale Sfera, cui collegarsi con link diretto www.albosfera.it;
- in forma scritta presso la Segreteria dell'O.M.F. di Grosseto, nella sua sede posta in Grosseto 58100 (GR), Piazza Fabbrini n. 24, da una delle parti o congiuntamente dalle stesse, in unico originale e in tante copie per quante sono le parti invitate,
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Organismo: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com.

Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del presente Regolamento e delle indennità previste nella Tabella A.

La domanda di mediazione deve contenere:

- a. i dati identificativi completi – anagrafici e fiscali - della parte istante e della parte convocata in mediazione, con annotazione specifica dei rispettivi recapiti: telefono; indirizzo di posta elettronica certificata (se la parte ne sia dotata); indirizzo email ordinaria (in caso di persona giuridica: codice fiscale e partita IVA e codice destinatario per la fatturazione elettronica, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante);
- b. i dati identificativi del Legale, ove previsto o presente, che assiste la parte, con annotazione dei rispettivi recapiti: sede studio; telefono /compreso cellulare; indirizzo di posta elettronica certificata; indirizzo email ordinaria;

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- c. i dati identificativi di colui che, in caso di necessità o giustificato motivo, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere di comporre la lite ed i rispettivi recapiti: telefono; indirizzo di posta elettronica certificata (se la parte ne sia dotata); indirizzo email ordinaria;
- d. la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda con espressa indicazione della materia trattata e della eventuale connotazione del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei casi in cui la controversia abbia ad oggetto questioni incluse nell'elenco configurato all'articolo 5 del D.lgs 28/2010 e ss.mm.ii.; ovvero se trattasi di mediazione demandata dal Giudice (indicando in tal caso gli estremi del provvedimento) e/o prevista in clausole statutarie/contrattuali;
- e. l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- f. nella stessa domanda di avvio del procedimento di mediazione la parte deve esprimersi in ordine alla modalità alternativa di svolgimento della mediazione: in presenza o in modalità telematica ex art 8bis Dlgs 28/10 e succ. mod, ovvero anche in presenza con collegamenti audiovisivi da remoto ex art 8ter D. Lgs. 28/10 e succ mod; in questi ultimi casi dovrà anche indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento;
- g. l'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 13 del Reg. UE 679/2016; l'informativa potrà essere costituita anche da separato documento da allegare alla domanda;
- h. l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal COA territorialmente competente e la sua allegazione (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice), ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;
- i. l'eventuale indicazione del Mediatore tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'Organismo.

Alla domanda deve essere allegato:

- k) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio della mediazione (per ciascuna parte) come indicate al successivo art.18; il pagamento delle spese di avvio deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a O.M.F. Grosseto c/o Ordine Avvocati di Grosseto IBAN: IT33P0306914399100000011631, indicando come causale il nome e cognome della parte istante;
- l) la copia di un valido documento identità di tutte le parti istanti e dei rispettivi legali; in caso di persona giuridica: copia della visura camerale aggiornata attestante i poteri di firma della persona che partecipa al procedimento di mediazione in nome e per conto

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- dell'ente/società, nonché copia del documento di identità di tale incaricato; in caso di ente non iscritto al registro imprese: atto costitutivo/statuto; procure generali e/o speciali e/o institorie (se rilasciate tra i soggetti partecipanti alla mediazione);
- m) modulo di identificazione, adeguata verifica e ponderazione del rischio ex D.lvo 231/2007 e succ.mod in tema di antiriciclaggio da consegnare all'Organismo anche ex art 27 Dlvo cit. a cura della parte e del Legale, se previsto o presente;
 - n) il mandato conferito al legale che assiste la parte nel procedimento di mediazione; in caso di persona giudica, copia della visura camerale aggiornata;
 - o) nel caso di rappresentanza sostanziale della parte: idonea procura speciale sostanziale conferita alla persona ex art 8 co.4 e 4bis D. Lgs.28/10 e succ. mod. – che deve essere a conoscenza dei fatti - che parteciperà al procedimento di mediazione in sostituzione della parte, con i necessari poteri dispositivi sostanziali per transigere e conciliare la lite. La procura speciale sostanziale dovrà essere conferita in forma idonea in relazione al tipo di controversia che dovrà essere affrontata nel procedimento di mediazione o all'accordo che verrà concluso;
 - p) copia della documentazione attestante la carica dell'Amministratore del Condominio nel caso di mediazione in materia condominiale;
 - q) nel caso di mediazione Demandata dal Giudice: copia del provvedimento del Giudice di invio delle parti in mediazione;
 - r) nel caso di mediazione prevista da clausola contrattuale o statutaria: la copia del contratto, dello statuto o atto costitutivo dell'ente pubblico o privato che contempla la clausola di mediazione.

In caso di domanda di mediazione compilata in modo errato o incompleto, l'O.M.F. potrà invitare, anche oralmente, la parte richiedente ad eseguire le necessarie integrazioni o modifiche, con avvertimento che il procedimento di mediazione rimarrà sospeso fino all'avvenuta completa integrazione della domanda con i dati mancanti.

4.2). Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di me-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

diazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

4.3). Comunicazioni

La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile, secondo quanto stabilito dal Responsabile dell'Organismo, quanto segue:

- a) alla parte istante o alle parti istanti: il nominativo del Mediatore designato, la data del primo incontro (in ogni caso non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti) e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti convenute: copia della domanda di mediazione; il nominativo del Mediatore designato o eventualmente indicato dalla parte istante ; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno (8) otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura speciale e sostanziale, nonché a indicare, in caso di adesione, la modalità di svolgimento del procedimento (in presenza, ovvero in modalità telematica).

Le comunicazioni tra l'O.M.F. e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la conoscibilità da parte del destinatario, preferibilmente a mezzo posta elettronica (ordinaria o certificata). Dall'avvenuto perfezionamento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal presente Regolamento.

4.4). Interruzione, prescrizione e decadenza

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'O.M.F. di procedere alla comunicazione.

Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23, ed a semplice richiesta delle parti costituite, che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo Mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.

Le parti aderendo al presente Regolamento eleggono domicilio sostanziale e ai fini del Procedimento presso il proprio difensore, ove previsto o presente, cui verrà inoltrata ogni comunicazione inerente il procedimento di mediazione in corso.

4.5). Informazioni aggiuntive

Con le predette comunicazioni, la Segreteria informa altresì le parti:

- a) della possibilità delle parti di chiedere concordemente al Responsabile dell'O.M.F. la nomina di uno specifico Mediatore di cui all'elenco; fermo restando che in difetto di concorde indicazione del mediatore ad opera delle parti o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere tale indicazione la designazione avverrà in conformità ai criteri di cui all'art. 3, pun-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- to 2,
- b) della possibilità delle parti di chiedere al Responsabile dell'O.M.F. la sostituzione del Mediatore per giustificati motivi; nel caso in cui il Mediatore sia il Responsabile dell'Organismo, competente alla sostituzione sarà il Presidente dell'Organismo come da Statuto;
 - c) della possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di richiedere lo svolgimento di alcuni incontri da remoto, e ciò quando nello specifico si tratti di incontri intermedi/interlocutori, previa comunicazione alla Segreteria dell'O.M.F. di tale eventualità in tempo utile per consentire il coordinamento delle correlate attività operative.

4.6). Sede di svolgimento della Mediazione

L'O.M.F. di Grosseto, avvalendosi della facoltà di utilizzare i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale e per esso dal C.O.A., svolge le proprie funzioni presso i predetti locali e presso le sedi eventuali secondarie, individuate mediante la stipula di apposite convenzioni con altri Organismi di Mediazione Forense salvo il rispetto di quanto previsto ex art 6 D.M 150/2023.

Gli incontri di mediazione si svolgono di regola presso le sedi dell' O.M.F..

Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'organismo.

Art. 5 – Adesione alla mediazione

5.1). Deposito adesione

L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte e/o dal proprio Avvocato, ove previsto o presente, munito di idonea procura, è depositata preferibilmente in forma digitale utilizzando la modulistica predisposta dall'O.M.F. mediante invio telematico [servizio dedicato in Area Riservata del portale Sfera, cui collegarsi con link dedicato www.albosfera.it], ovvero anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Organismo: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com; o ancora, in caso di necessità e/o urgenza, in forma analogica presso la Segreteria, in ogni caso non oltre la data fissata per il primo incontro.

5.2). Contenuto dell'adesione

5.2.a). L'adesione deve contenere:

I.-i dati identificativi anagrafici e fiscali delle parti (in caso di persona giuridica: codice fiscale e partita IVA e codice destinatario per la fatturazione elettronica, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante, nonché i loro recapiti (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e/o formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati, se previsti o presenti, presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4.3. del presente Regolamento;

II. la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

III. l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

5.2.b). L'adesione può contenere:

- I. l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia;
- II. la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;
- III. la richiesta di esperire il procedimento di mediazione in presenza ex art 8 Dlgs. 28/10 e succ. mod.;
- IV. l'adesione alla richiesta di parte istante di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica ex art 8bis Dlgs 28/10 e succ. mod. (esperibile solo su concorde volontà delle parti) o in ogni caso con incontri in collegamento audiovisivo da remoto ex art 8 ter D. Lgs 28/10, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;
- V. la eventuale accettazione del Mediatore indicato dalla parte istante;
- VI. l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal COA territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

5.3). Accettazione Regolamento e Tabella spese

All'adesione deve essere allegato il documento di identità della parte in corso di validità. In caso di persona giuridica deve essere allegata copia della visura camerale aggiornata attestante i poteri di firma della persona che partecipa al procedimento di mediazione in nome e per conto dell'ente/società, nonché copia del documento di identità di tale incaricato. In caso di ente non iscritto al registro imprese l'atto costitutivo/statuto, e/o se presenti procure generali e/o speciali e/o institorie.

In ogni caso dovranno essere acclusa all'adesione l'informativa in tema di privacy ed il modulo di identificazione, adeguata verifica e ponderazione del rischio ex D.lvo. 231/2007 e succ.mod in tema di antiriciclaggio debitamente sottoscritti e trasmessi, nonché la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro (D.M. 150/23 art. 28).

Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento costituisce accettazione incondizionata del Regolamento e delle indennità di cui alla Tabella allegata.

L'adesione di una parte - che compaia al primo incontro di mediazione - è constatata dal Mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro da parte della Segreteria, ed attestata dal medesimo in prima seduta.

Art. 6 - Istanza di mediazione congiunta

6.1). Compilazione domanda congiunta

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti e/o dai loro Avvocati se previsti o presenti, muniti di idonea procura, può essere compilata con le modalità sopra indicate all'articolo 4.

6.2). Contenuto domanda congiunta

6.2.a) La domanda congiunta di mediazione contiene, fermo quanto previsto in art.4.1,:

- I. i dati identificativi anagrafici, fiscali delle parti (in caso di persone giuridiche anche la P. IVA e il codice destinatario per la eventuale fatturazione elettronica), nonché i loro recapiti (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati, se previsti o presenti, muniti di idonea procura, presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4.3 del presente Regolamento.
- II. la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse, e dell'oggetto della domanda;
- III. l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento.
- IV. la modalità prescelta delle parti per l'espletamento della procedura di mediazione: in presenza ex art 8 Dlgs 28/10 e succ. mod., in modalità telematica ex art 8 bis 28/10 e succ. mod ovvero con incontri in collegamento audiovisivo da remoto art 8ter Dlgs 28/10 e succ. mod.

6.2.b) La domanda congiunta può contenere:

- I. la concorde indicazione del nominativo del Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'O.D.M.;
- II. l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento.

6.3). Deposito domanda congiunta. Accettazione Regolamento e Tabelle

La domanda di mediazione congiunta deve essere depositata seguendo le modalità già indicate agli articoli 4 e 5 che precedono anche per quanto concernente gli allegati obbligatori.

Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella A allegata.

Art. 7 - Funzioni e Designazione del Mediatore e dichiarazione di imparzialità

7.1). Designazione del Mediatore. Criteri

L'O.M.F. nella persona del Responsabile designa il Mediatore o un Collegio di mediatori (rimanendo fisse le indennità di mediazione), tra quelli inseriti nel proprio Elenco, consultabile anche sul sito internet www.ordineavvocatigrosseto.it tenuto conto della materia oggetto della mediazione e dei criteri predeterminati di cui al precedente art. 3.2. Il tutto secondo le indicazioni del vigente D.M 150/23 e succ. integrazioni e modificazioni. In caso di mediazione di particolare complessità

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

l'O.M.F. potrà nominare un Mediatore ausiliario o un Collegio di mediatori, giusto l'art. 3.6. In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione sempre nel rispetto dei criteri predeterminati di cui all'art. 3.2.

7.2). Indicazione congiunta e/o unilaterale del Mediatore

Ove non ostino situazioni di incompatibilità, le parti possono scegliere di comune accordo il Mediatore designando, tra i nominativi inseriti nell'elenco dell'Organismo, dandone pronta comunicazione allo stesso.

Ai fini della designazione del Mediatore, la parte istante può indicare direttamente il nominativo di un Mediatore tra quelli iscritti negli elenchi dell'Organismo. In tale ipotesi, concorde il Responsabile dell'organismo, l'indicazione della parte istante verrà evidenziata nella convocazione alla parte chiamata lasciando alla medesima la facoltà, nella compilazione dell'adesione, di accettare o meno la richiesta di parte istante. Nel caso in cui la scelta della parte istante non venga accettata dalla parte chiamata, o sia stata precedentemente respinta dal Responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto che precede fermo quanto disposto all'art.3.2.

In ogni caso, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 4.3, le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno (5) cinque giorni prima della data fissata per il primo incontro, devono comunicare alla Segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del Responsabile dell'Organismo, il Mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per espressi giustificati motivi, non è condivisa dal Responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri ordinari sopra descritti.

In ogni momento le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, l'O.M.F. nomina un altro Mediatore secondo i criteri di cui sopra.

7.3). Funzioni

Il Mediatore designato esegue personalmente la prestazione, senza possibilità di delega. Egli assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico, ovvero il proprio motivato diniego. In questo ultimo caso, ovvero in caso di mancata risposta nel termine, il Responsabile provvede alla nomina di altro Mediatore. Viceversa, fermo quanto stabilito in Statuto, e per i casi di mancato rispetto degli obblighi di specifica competenza, violazione del Codice Etico e grave violazione del presente Regolamento, il Responsabile procede alla sostituzione del Mediatore salvo ogni altro provvedimento di cui allo Statuto e/o al presente Regolamento. Il Responsabile provvede infine alla sostituzione del Mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e specificamente motivata.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 bis del Decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

7.4). Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del Mediatore

Il Mediatore accetta l'incarico per iscritto, sottoscrivendo apposita Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, assumendo l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il Mediatore dichiara di non aver rapporti di alcun genere e tipo con alcuna delle parti e si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il Mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare e condizionare il suo operato o determinare un conflitto di interessi, anche potenziale e/o futuro con le parti aderenti alla mediazione.

All'accettazione dell'incarico il Mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza, lealtà e buona fede, nonché di attenersi al presente Regolamento e al Codice etico adottato dall'Organismo.

Il Mediatore non può iniziare le attività oggetto del procedimento di mediazione affidatogli (ovvero il procedimento non può proseguire) senza aver preventivamente sottoscritto Dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al Codice etico del seguente tenore: *“Dichiaro di possedere i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto per l'esercizio delle funzioni di Mediatore, e di non versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dallo Statuto e/o dal Regolamento di Procedura dell'Organismo di Mediazione Ordine degli Avvocati di Grosseto e dal Codice Etico. Mi impegno, altresì, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Mediazione Ordine degli Avvocati di Grosseto le vicende soggettive che possono incidere sulla propria imparzialità e/o sulla corretta e regolare esecuzione dell'incarico”.*

7.5). Fatti sopravvenuti. Obblighi

In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza e informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Art. 8 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

8.1). Mediazione obbligatoria. Materie

La legge prevede i casi in cui il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il presente Regolamento si adegua automaticamente ad esse disposizioni normative senza necessità di sua specifica modifica.

Assume la funzione di condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche la mediazione Demandata dal giudice ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs n. 28/2010. Si applica in tal caso l'articolo 5, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs 28/2010.

8.2). Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio

Nelle controversie in materia di condominio l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale e l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del Mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

8.3). Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato, prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperimentato, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D. Lgs 28/2010.

La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, di cui al D. Lgs 28/10 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Modalità di svolgimento degli incontri

9.1). Partecipazione personale della parte

Le parti partecipano personalmente alla mediazione, salvo quanto previsto dalla legge, con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo professionale.

La parte impossibilitata, per giustificati motivi, a presenziare personalmente, può delegare un terzo - a conoscenza dei fatti di lite - munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo ex art. 8 comma 4 e 4bis del D. Lgs 28/10.

Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte o separate a discrezione del Mediatore.

Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente, e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un Mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti, giusto l'art. 3.6.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti private al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate, nei casi previsti dall'art.5 co1. D.lgs 28/10 e quan-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

do la mediazione è demandata dal Giudice.

9.2). Svolgimento primo incontro

Per lo svolgimento del primo incontro (sia esso gestito in presenza o telematico) in ogni caso l'O.M.F., così come il Mediatore, dovranno garantire una disponibilità temporale non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero in caso di particolare complessità delle questioni controverse, di rilevante numero delle parti, o anche in caso di concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione, giusto l'art.22 co.1 lettera n) DM 150/2023 ed in conformità alla valorizzazione del nuovo primo incontro ex art 8 co.6 D.Lgs 28/10, con correlata adeguata organizzazione dell'Organismo nel caso indicato.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater, del D. Lgs 28/10, il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

9.3). Incontri successivi al primo

Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese e indennità di mediazione. Tutte le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.

Art. 10 - Procedimento di Mediazione in PRESENZA (art 8 D.Lgs. 28/10)

10.1). Modalità di trattazione del procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione, in base alla scelta espressa nella domanda di avvio della mediazione o nella comunicazione di adesione (rispettivamente per la parte istante e per la parte convocata in mediazione), potrà svolgersi in presenza delle parti o in modalità telematica.

Nei procedimenti di mediazione che si svolgono in presenza delle parti, le parti potranno chiedere di partecipare da remoto a singoli incontri di carattere interlocutorio. Ciò non produce mutamenti nella qualificazione della mediazione, né altera il procedimento di riferimento che continua ad essere regolato secondo le forme generali della mediazione in presenza previste e disciplinate dall'art 8 D. Lgs 28/10 e dall'art.8-ter dello stesso Decreto. In tal caso le parti interessate dovranno far pervenire la propria richiesta al Mediatore e alla Segreteria con congruo anticipo per consentire il coordinamento del collegamento informatico. Gli incontri gestiti "da remoto" si svolgono seguendo le procedure delineate al successivo articolo 11 per la mediazione Telematica.

10.2). Svolgimento dell'incontro

La procedura di mediazione è condotta dal Mediatore senza formalità e con le modalità che ritiene più opportune, anche tenuto conto delle richieste delle parti. Il Mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli può tenere incontri

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

congiunti e/o separati nel numero che riterrà opportuno al fine del raggiungimento dell'accordo.

Il Mediatore, al primo incontro, verifica la presenza delle parti, procede alla loro identificazione, in caso di delegati o procuratori, ne verifica i poteri di rappresentanza formale e sostanziale, e procede alla verifica dell'avvenuto deposito della documentazione obbligatoria come indicato in art. 4 e 5.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate, ove ciò non costituisca violazione dell'art.15 e dell'art.21 Costituzione.

10.3). Partecipazione delle parti e rappresentanza

Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione.

Solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia trattata in mediazione. In tal caso il rappresentante della parte deve essere munito di apposita procura speciale conferita in forma idonea in relazione alla materia trattata nel procedimento di mediazione.

Le persone giuridiche e gli enti devono partecipare alla mediazione tramite il proprio legale rappresentante, ovvero un proprio delegato (a conoscenza dei fatti) munito dei necessari poteri per transigere, comporre e conciliare la controversia. I poteri del delegato/rappresentante sostanziale della persona giuridica devono risultare da idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: visura camerale; atto costitutivo; statuto societario; delega CDA; ecc...) fermo quanto già indicato ai precedenti art.4 e 5.

In difetto di idonea documentazione o tutte le volte in cui lo ritiene opportuno o necessario, il Mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Le parti partecipano con l'assistenza dell'Avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura nei casi previsti dall'art.5 co1. D.lgs 28/20 e quando la mediazione è demandata dal Giudice.

Il Mediatore illustra preliminarmente alle parti ed ai loro Avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione e, dunque, coordina le consultazioni orientate alla ricerca di un possibile accordo.

Se l'incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il Mediatore, ove non sia necessario programmare ulteriori incontri, redige il verbale di mancato accordo. Del primo incontro, in caso di esito positivo o prosecuzione in incontri successivi, il mediatore redige verbale firmato da tutti i partecipanti (art. 8, comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. 28/2010).

10.4). Proposta del Mediatore

Il Mediatore, in conformità ai principi del Codice Etico, e del presente Regolamento:

- a. qualora le parti ne facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, formula la proposta di conciliazione;
- b. qualora disponga degli elementi necessari può, altresì, formulare una proposta di conciliazione.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa espressamente le parti in ordine alle possibili conseguenze disciplinate all'articolo 13 del D. Lgs 28/2010.

In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione di una o più parti chiamate, il Mediatore non può formulare la proposta.

La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto a cura della Segreteria dell'O.M.F. alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione.

In ogni caso le parti devono far pervenire all'O.M.F., per iscritto (preferibilmente a mezzo PEC o in mancanza di PEC, mediante comunicazione depositata in Segreteria) ed entro il termine indicato, non inferiore a (7) sette giorni lavorativi, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende per rifiutata.

10.5). Nomina di un Esperto / Consulente tecnico

In casi particolari, ovvero ove la controversia lo renda opportuno o necessario, il Mediatore, con il consenso delle parti, ove queste non individuino d'intesa il nominativo dell'esperto / consulente tecnico, può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'Albo dei Consulenti e dei Periti presso il Tribunale, di cui avvalersi.

L'incarico è conferito dalle parti, almeno una delle quali deve, altresì, sottoscrivere espresso impegno a sostenerne i correlati oneri secondo i compensi previsti dal T.U. Spese Giustizia in relazione alle corrispondenti categorie professionali di cui ai rispettivi Albi CTU, salvo espresso preventivo.

Al momento della nomina dell'Esperto le parti potranno convenire che la Relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del D. Lgs 28/2010 possa essere prodotta in eventuali procedimenti giudiziari od arbitrali.

All'Esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e di imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza e quelle relative alla modalità di trattamento dei dati personali. Nello svolgimento dell'attività assegnatagli l'Esperto assume la veste di sub-responsabile del trattamento secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 4 del Reg. Ue 679/2016.

Art. 11 - Procedimento di Mediazione in modalità TELEMATICA (art 8 bis D.Lgs. 28/10)

11.1). Mediazione in Modalità telematica

Ciascuna parte può avanzare istanza all'O.M.F. di mediazione telematica. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal Mediatore e sottoscritti in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

A conclusione del procedimento il Mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al Mediatore, che verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, provvede alla propria sottoscrizione prima del deposito presso la Se-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

greteria dell'Organismo. Il tutto secondo le procedure di firma, adottate in conformità alle normative di settore, dall'Organismo.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005.

11.2). Svolgimento degli incontri di mediazione in modalità telematica

Per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica l'adozione di idonea piattaforma integrata ad accesso riservato garantisce la gestione dei processi di comunicazione audio/video e lo scambio di informazioni in formato elettronico in conformità al disposto di cui all'art 8bis D. Lgs 28/10 e succ mod..

I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

L'accesso alla piattaforma è in particolare garantito da specifiche credenziali/link, concessi in uso esclusivo ai partecipanti compresa la Segreteria dell'O.M.F.

L'incontro di mediazione avviene all'interno di una "*riunione virtuale*", creata e abilitata ad hoc dal Mediatore (o dalla Segreteria), che consente l'accesso in *web conference* esclusivamente alle parti, ai difensori, al consulente eventualmente nominato, al Mediatore ed eventualmente (per ragioni operative) al funzionario della Segreteria se necessario.

La "*riunione virtuale*" oltre a rendere disponibili i flussi comunicativi in modalità audio/video, è corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, attivazione di sessioni separate, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto di una partecipazione effettiva all'incontro. Il software garantisce il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la "*riunione virtuale*" stessa. Lo svolgimento dell'incontro in modalità telematica può essere chiesta da ciascuna delle parti.

11.3). Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni

La piattaforma telematica è strutturata al fine di assicurare la sicurezza e la tutela della riservatezza della procedura, e garantisce che i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite siano tutelati da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali o i link di accesso forniti O.M.F ed in ogni caso per condotte di terzi, dolose o colpose, poste in essere in violazione di quanto indicato al precedente cpv.

11.4). Svolgimento dell'incontro di mediazione

Raccolto il consenso espresso di tutte le parti aderenti alla mediazione, il Mediatore – per mezzo della piattaforma – provvede a fissare l'incontro virtuale.

Il link necessario alla connessione (nel giorno e nell'orario fissati dall'Organismo per la mediazione) viene trasmesso dalla piattaforma, a cura della Segreteria, agli indirizzi e-mail indicati dalle parti.

Alla riunione possono partecipare soltanto le persone identificate nel verbale di mediazione.

Le parti effettuano l'accesso alla "*riunione virtuale*" nel giorno e nell'ora comunicati.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al Mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.

Laddove le parti private partecipino all'incontro di Mediazione da una postazione separata dal proprio difensore, debbono comunque munirsi di idonei strumenti per l'accesso alla piattaforma e dotarsi in ogni caso di firma digitale qualificata in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale. Durante l'incontro tutti i partecipanti devono tenere attivata la funzione video.

Il Mediatore provvede all'identificazione di tutti i partecipanti, dando atto a verbale dell'accettazione dei presenti allo svolgimento dell'incontro in modalità telematica, dei poteri di rappresentanza e/o di firma attestati in caso di soggetti partecipanti dotati di idonea procura sostanziale e/o di firma.

I partecipanti alla videoconferenza sono tutti vincolati ai doveri di riservatezza di cui al D. Lgs 28/10 e succ. mod. ed è vietata ogni forma di registrazione dell'incontro o la sua riproduzione in qualsiasi forma anche fotografica o mediante la "cattura" di screenshot.

Durante la sessione il Mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.

I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del Mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il Mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data. Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria.

11.5). Sottoscrizione dei verbali e degli accordi

A conclusione della mediazione, il Mediatore forma un unico documento informatico, in formato digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. LGS 07/03/2005 n.82.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, D. Lgs 28/10 e succ. mod. e quando la mediazione è demandata dal Giudice, così come in ogni altro caso in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il documento elettronico è inviato anche agli Avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

L'ordine di apposizione consecutiva delle firme delle parti può essere indicato dal Mediatore che ne dà atto a verbale. Il documento informatico, sottoscritto come sopra indicato, è re-inviato al Mediatore che appone per ultimo la propria firma digitale e lo trasmette alle parti, agli Avvocati ed alla Segreteria dell'Organismo, il tutto secondo le procedure di firma, adottate in conformità alle normative di settore, dall'Organismo.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Le firme digitali devono essere apposte sull'unico documento digitale preferibilmente nel medesimo formato (PadES). La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità Telematica avvengono a cura dell'O.M.F. in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 12 - Incontri di mediazione con modalità da remoto (art 8 ter D. Lgs. 28/10)

Fermo quanto già previsto e precisato al precedente art. 10 in tema di mediazione in presenza, ciascuna parte può sempre chiedere al Responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto ex art 8 ter D. Lgs 28/10 e succ. mod..

I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui sopra assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis D. Lgs 28/10 e succ. mod., quando il Mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, previo consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

Se non vi è il consenso previsto dal comma 3 dell'art. 8 ter, D. Lgs 28/10, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al Mediatore.

Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Art. 13 - Conclusione procedimento Mediazione

13.1). Il procedimento di mediazione si conclude:

- a. nel caso di mancata partecipazione di tutte le parti;
- b. quando la parte convocata in mediazione non aderisce all'invito o non partecipa, senza giustificato motivo;
- c. quando l'unica parte o tutte le parti convocate/e in mediazione non aderisce/ono all'invito o non vi partecipa/no, senza giustificato motivo;
- d. quando le parti, all'esito del procedimento, raggiungono o meno un accordo;
- e. quando le parti non accettano la proposta formulata dal Mediatore;
- f. decorsi (6) sei mesi ovvero il diverso, anche maggiore, termine indicato da eventuali norme successive, dalla proposizione della domanda di mediazione. E' fatto salvo il diverso accordo delle parti per la proroga del predetto termine, assumendosi al riguardo ogni responsabilità e con piena manleva a favore del Mediatore e dell'O.M.F.

13.2). Verbale di chiusura del procedimento

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Al termine del procedimento in ogni caso il Mediatore redige apposito verbale.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale separato accordo, (ferme le specifiche di cui ai precedenti paragrafi per il verbale nativo digitale in caso di mediazione telematica art 8bis Dlgs 28/10 e succ. mod.) è sottoscritto dalle parti, dai loro Avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la Segreteria dell'O.M.F..

Nel verbale il Mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Ai fini di quanto prevede l'articolo 12 bis e l'articolo 13 del D. Lgs 28/2010, il Mediatore indica nel verbale se il procedimento si è concluso con esito negativo per rinuncia ovvero per la mancata partecipazione di una o più parti ovvero per la mancata accettazione alla proposta formulata dal Mediatore.

Se è raggiunto un accordo il Mediatore forma processo verbale, contenente il testo dell'accordo, sottoscritto in tanti originali quante sono le parti (intese come distinti centri di interessi) più un altro originale che rimane depositato e conservato per i termini di Legge e almeno per un triennio presso la Segreteria dell'O.M.F.

La sottoscrizione del verbale, con l'eventuale accordo di mediazione, in ogni caso deve essere effettuata dalla parte, ovvero da un suo procuratore speciale munito di potere sostanziale a transigere e conciliare la specifica questione trattata nel procedimento di mediazione in forza di procura conferita nella forma idonea in relazione alla materia trattata (in caso di mediazione telematica si fa richiamo a quanto già indicato al precedente art .11 del Regolamento).

Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 12 ex D. Lgs 28/2010. La registrazione dell'accordo di mediazione e i relativi oneri fiscali sono assolti dalle parti.

13.3). Rilascio Verbale e allegato Accordo

Un originale del Verbale (ed , in caso di esito positivo, dell'allegato Accordo) verrà rilasciata a richiesta di parte. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 n. 6 D. Lgs 28/2010 l'O.M.F. può rilasciare copia del Verbale conservato in originale presso di sé, alla parte che ne faccia motivata richiesta, per il periodo di conservazione.

Art. 14 - Riservatezza, privacy, accesso agli atti, inutilizzabilità e segreto professionale

14.1). Obbligo riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo, con divieto assoluto di divulgazione all'esterno e a terzi.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso delle mediazioni sono trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'art. 47, comma 6, del d.m. 150/2023.

14.2). Diritto di accesso

Fermo restando quanto indicato, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti vincolati alla visione riservata al Mediatore. I suddetti atti sono custoditi, per almeno tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell'O.M.F.. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

14.3). Divieto rilascio copie verbali intermedi

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Per tale ragione non sarà rilasciata copia dei verbali intermedi redatti nel corso della mediazione, salvi comprovati motivi valutabili dall'Organismo, ma sarà rilasciata copia del verbale del primo incontro e del verbale finale, sia esso con esito positivo o con esito negativo.

Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale, e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'O.M.F. la Segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai Mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario in conformità alle previsioni di cui all'articolo 41 del D.M.150/2023. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del D.M. n.150/2023.

Art. 15 - Valore della controversia e dell'Accordo

15.1). Determinazione del valore ad opera delle parti

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti da-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

gli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Nel caso in cui l'atto di adesione introduca un'ulteriore domanda e/o estenda l'oggetto della domanda anche a centri di interesse ulteriori, in adesione va indicato il valore ulteriore per la cui determinazione si fa richiamo al precedente capoverso.

15.2). Determinazioni dell'O.M.F.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti ex art 29, co 1, DM 150/23. In ogni caso, il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'O.M.F., su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

15.3). Valore dell'Accordo

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti. Quando l'Accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi precedenti, l'O.M.F. ne determina il valore dandone comunicazione alle parti ex art 29, co 1, DM 150/23.

Art. 16 - Indennità per il servizio di mediazione

16.1). Componenti dell'indennità di mediazione

L'indennità di mediazione complessivamente intesa comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione come determinate in forza del successivo articolo 18). Gli importi indicati sono al netto dell'IVA. Le parti in mediazione sono obbligate in solido al pagamento delle ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione al primo incontro o di prosecuzione con incontri successivi (art. 34, comma 3, del D.M. 150/2023).

16.2). Centri di interesse e solidarietà per l'indennità

Le spese e le indennità di mediazione indicate sono dovute da ciascuna parte (intesa come centro di interesse) che ha aderito al procedimento, ivi compresi eventuali terzi chiamati o intervenienti volontari. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte, risultando solidalmente obbligati tra i medesimi.

Art. 17 - Patrocinio a Spese dello Stato

17.1). Ammissibilità

Ai sensi dell'art 15 bis D. Lgs 28/10 è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abiente per l'assistenza dell'Avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1 D. Lgs 28/10, laddove sia raggiunto l'accordo di conciliazione.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 bis D. Lgs 28/10, l'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

17.2). Circostanze e condizioni reddituali

Ai sensi dell'art. 15-ter D. Lgs 28/10 può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

17.3). Istanza per ammissione anticipata

Ai sensi dell'Art. 15-quater D. Lgs 28/10 l'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter D. Lgs 28/10 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, D. Lgs 28/10.

L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2 (ossia dall'interessato a pena di inammissibilità). La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

L'istanza contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 15 quinquies, D. Lgs 28/10 l'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'Avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1, D. Lgs 28/10.

Ai sensi del comma 1- bis di cui all'art. 15 quinquies, D. Lgs 28/10 *“L'interessato, se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di*

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”.

Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 quinquies, D. Lgs 28/10 *“Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.*

Ai sensi del comma 3, art. 15 quinquies, D. Lgs 28/10: *“Chi è ammesso al patrocinio può nominare un Avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”.*

Ai sensi del comma 3-bis di cui all'art. 15 quinquies, D. Lgs 28/10, *“Quando l'Avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.*

17.4). Validità ammissione anticipata

Ai sensi dell'Art. 15-septies, D. Lgs 28/10, l'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, D. Lgs 28/10 (ossia quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D. Lgs 28/10, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, D. Lgs 28/10) all'O.M.F. non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato.

Ai sensi dell'art. 17 D. Lgs 28/10, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'Avvocato, dal Consiglio dell'Ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'Avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il Consiglio dell'Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del DLS 28/2010, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'O.M.F..

L'interessato se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

L'Avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

17.5). Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'Avvocato

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Ai sensi dell'Art. 15-octies, D. Lgs 28/10, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli importi spettanti all'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

17.6). Revoca provvedimento ammissione

Ai sensi dell'Art. 15-novies, D. Lgs 28/10, l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, D. Lgs 28/10, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, D. Lgs 28/10, è comunicata anche dalla parte interessata al C.O.A. che ha deliberato l'ammissione e all'Organismo di Mediazione.

Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo Avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata e all'Organismo di Mediazione. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 15-decies, D. Lgs 28/10, il Consiglio dell'Ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'Avvocato e all'organismo di mediazione.

Art. 18 - Criteri di determinazione delle Indennità per l'opera di mediazione e Spese

18.1). Quantificazione

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'O.M.F. un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L'importo comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del Mediatore.

Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale; nonché per il rilascio delle copie dei documenti detenuti dalla Segreteria in relazione ai procedimenti trattati, e conservati in conformità all'articolo 2961, primo comma, del codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni e nel rispetto delle disposizioni di legge.

18.2). Sono dovuti, da ciascuna parte, entrambi i seguenti importi:

18.2.a) A TITOLO DI SPESE DI AVVIO:

- I. -€ 40,00 oltre IVA per le liti di valore sino ad € 1.000,00;
- II. -€ 75,00 oltre IVA per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;
- III. -€ 110,00 oltre IVA per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato.

18.2.b) A TITOLO DI SPESE DI MEDIAZIONE:

- I. -€ 60,00 oltre IVA per le liti di valore non superiore a €1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- II. -€ 120,00 oltre IVA per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- III. - € 170,00 oltre IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

18.3). Gli importi di cui sopra ai punti 18.2a) e 18.2b) debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

18.4). Indennita'

Ai sensi dell'art. 28, co. 6, DM 150/23, quando la Mediazione si conclude al primo incontro, senza conciliazione, sono dovute le Spese di Avvio [vedi punto 18.2 lett a) e le spese di mediazione di cui all'art 28 co.5 DM 150/2023.

Ai sensi dell'art.30, co. 1 DM 150/23, quando la Mediazione si conclude al primo incontro, con la conciliazione, sono dovute le ulteriori spese di Mediazione di cui alla TAB. A del DM 150/2023 [detratti, se già versati, gli importi di cui all'art.28, co. 5 – vedi punto 18.2 lett b)- ed oltre una maggiorazione del 10%.

Ai sensi dell'art. 30, co. 3, DM 150/23, quando la Mediazione prosegue oltre il primo incontro, e si conclude senza la conciliazione, sono dovute le ulteriori spese di Mediazione di cui alla TAB. A del DM 150/2023 [detratti, se già versati, gli importi di cui all'art. 28, co. 5 – vedi punto 18.2 lett b)-].

Ai sensi dell'art. 30, co. 2, DM 150/2023, in caso conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di Mediazione di cui alla TAB. A del DM 150/2023 [detratti, se già versati, gli importi di cui all'art.28, co. 5 – vedi punto 18.2 lett b)- oltre una maggiorazione del 25%. Fatta salva l'applicabilità di ulteriore maggiorazione del 20% prevista dall'art.31 co.3 DM. 150/2023 in caso di dichiarata esperienza/competenza del Mediatore incaricato che sia stato nominato su concorde volontà di tutte le parti (art. 31, co.3 lett. a) e/o a ragione della particolare complessità delle questioni di lite (art.31, co. 3, lett. b).

Secondo norma, le maggiorazioni del 10% e del 25% previste dall'art. 30, co. 1 e 2 del d.m. 150/2023,

rispettivamente per le ipotesi di conciliazione raggiunta durante il primo incontro e in incontri successivi al primo, saranno applicate sulle spese di mediazione di cui alla Tab. A allegata al D.M. citato, detratti gli importi previsti dall'art. 28, co. 5 del medesimo DM.

In ogni caso sono dovute tutte le Spese vive documentate, sostenute nel corso della procedura di mediazione (a puro titolo esemplificativo: racc. a/r, notifiche, firma digitale se fornita da O.M.F., copie).

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dell'art. 28, commi 4 e 5, del DM. 150/2023 è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30.

18.5). Spese

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Le indennità, di cui ai precedenti commi, non comprendono le spese documentate, che saranno rimborsate dalle parti, all'esito del procedimento di mediazione.

Art. 19 - Regole finali e rinvio

Il Mediatore è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento e del Codice Etico per la parte relativa a propri doveri e responsabilità. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole contenute nel Decreto Legislativo 04 marzo 2010 n. 28 e del DM. 150/2023. Le norme contenute nel presente Regolamento si intendono disapplicate e caducate ove in contrasto e non compatibili con quelle previste nello Statuto dell'Organismo. Ogni modifica diviene efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero di Giustizia abbia comunicato rilievi. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti di mediazione introdotti dalla data di entrata in vigore.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com